

REGOLAMENTO PER LA RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI RITROVATI

(Approvato con deliberazione del C.C n° 12 del 29.09.2010)

Art.1-Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le cose mobili trovate nel territorio comunale e consegnate al Sindaco secondo quanto disposto dai seguenti articoli:
 - **Art.927:**"Cose ritrovate"
 - **Art.928:** "Pubblicazione del ritrovamento"
 - **Art.929:**"Acquisto di proprietà della cosa ritrovata"
 - **Art.930:**"Premio dovuto al ritrovatore"
 - **Art.931:**"Equiparazione del possessore o detentore al proprietario"(vedere allegato)
2. Ai suoi effetti ,il possessore o il detentore della cosa smarrita è equiparato al proprietario.

Art.2-Consegna del bene

1. Chiunque, trovando una cosa mobile della quale ignori il proprietario, deve consegnarla senza indugio Sindaco, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art.3-Destinatario della consegna

1. L'ufficio competente a ricevere la cosa è l'ufficio di Polizia Municipale.
2. Esso curerà gli adempimenti previsti dalle norme di cui all'art.1.

Art.4- Ritrovamento

1. Ogni oggetto ritrovato viene consegnato al Comando di Polizia Municipale, che redige apposito verbale di deposito riportante i dati del ritrovatore ,la descrizione ed il valore presunto dell'oggetto stesso, nonché le circostanze del ritrovamento.
2. Il Comando di Polizia Municipale tiene un registro informatico numerato, nel quale vengono annotati gli estremi del verbale e tutte le successive operazioni relative all'oggetto ritrovato.
3. L'ufficio verifica sempre il contenuto dell'oggetto depositato, procedendo, ove occorra, anche all'apertura di eventuali contenitori (borse, valigie,...) chiusi a chiave. Tale operazione, obbligatoria per evitare il deposito presso l'ufficio di sostanze pericolose o nocive, viene annotata sul verbale di deposito.
4. Non viene redatto alcun verbale per oggetti minuti di modico o di nessun valore (quali chiavi, scarpe, libri, penne, pettini, agendine, ecc.),eventualmente consegnati alla Polizia Municipale. Questi oggetti vengono trattenuti presso il Comando per 12 mesi dalla data del ritrovamento e vengono consegnati senza formalità a chi provi di esserne il proprietario. Trascorso questo periodo senza che qualcuno si sia presentato per reclamarli, vengono conferiti negli appositi raccoglitori per la raccolta dei rifiuti.

Art.5-Registrazione,presa in carico e custodia

1. Gli oggetti devono essere presi subito in carico in un registro informatico con numerazione progressiva, indicando la data della consegna, la natura e una descrizione dettagliata del bene, le circostanze del ritrovamento, e generalità del consegnatario e gli estremi del documento con il quale si è provveduto ad identificarlo. Una eventuale stima del bene sarà fatta a richiesta del ritrovatore da un perito in materia.
2. Gli oggetti ritrovati vengono custoditi con le seguenti modalità:
 - a) **somme di denaro e oggetti di apparente valore**
Vengono custoditi in cassaforte, oppure in una cassetta di sicurezza presso la banca.
 - b) **biciclette, ciclomotori ed altri oggetti ingombranti**
sono depositati in apposito magazzino;
 - c) **altri oggetti non ingombranti e oggetti muniti di modico o nullo valore**
sono conservati con cura presso il Comando, in modo che siano facilmente raggiungibili dagli adetti allo sportello in caso di reclamo da parte del proprietario.
3. Ad essi, o all'involucro che li contiene, sarà applicato un tagliando con il numero di registrazione e la relativa data.
4. Tali dati identificheranno la cosa, insieme alla sua descrizione, in tutti gli atti successivi del procedimento.

Art.6-Identificazione del titolare

1. Se per la natura dell'oggetto, è possibile risalire al titolare costui verrà avvertito senza ritardo del suo ritrovamento.
2. Diversamente, qualora la cosa smarrita presenti caratteristiche tali da rendere ragionevole il suo possesso da parte di una ristretta cerchia di persone ,l'Ufficio provvederà alle ricerche del caso necessarie per individuare il titolare.

Art.7-Spedione in altri Comuni o Enti

1. Nei limiti consentiti dal Regolamento per l'invio a mezzo del Servizio Postale, gli oggetti trovati saranno trasmessi al Sindaco del Comune di residenza del proprietario, con raccomandata A.R., invitandolo a provvedere alla restituzione; qualora si tratti, invece, di denaro contante sarà fatta un'assicurata .
2. I libretti bancari e postali di deposito o qualsivoglia altro documento di credito o debito il quale non riporti le generalità del titolare, saranno restituiti ai rispettivi uffici emittenti, con le stesse modalità di cui sopra.

Art.8-Oggetti di provenienza sospetta

1. Qualora si abbiano ragionevoli dubbi che il bene sia frutto o provento di attività illecite o corpo di reato, l'incarico dovrà prima di esperire le procedure di cui gli art.6,7,9 e 10, comunicare per iscritto l'avvenuto ritrovamento al Comando Stazione Carabinieri di Carcare.
2. Nel caso in cui, limitatamente agli oggetti che costituiscono corpo di reato, sia stata presentata denuncia, dell'avvenuto ritrovamento e successiva restituzione deve essere data comunicazione all'autorità che ha ricevuto la denuncia.

Art.9-Oggetti deperibili

1. Si definiscono tali quei beni che con le loro qualità organiche, conservano le proprie caratteristiche in un periodo di tempo limitato.
2. Per questi, qualora il proprietario non sia stato identificato in tempo utile alla restituzione dell'oggetto ancora integro, si procederà alla vendita al prezzo di mercato corrente e il corrispettivo verrà introitato nel bilancio comunale.
3. Per i generi commestibili, si preferisce devolverli in beneficenza a Enti morali.

Art.10-Pubblicazione del ritrovamento

1. La giacenza dei reperti viene resa nota per pubblicazione, per almeno 30 giorni, all'Albo Pretorio con avviso a firma del Sindaco, nel quale il bene è descritto in modo sommario.

Art.11-Esibizione degli oggetti

1. Nei giorni e nelle ore specificatamente indicati, chiunque vi abbia interesse può prendere visione dei reperti in presenza del personale dell'Ufficio.
2. Per accertamenti di Polizia Giudiziaria è ammessa la visione anche fuori il normale orario.

Art.12-Restituzione al titolare

1. Gli oggetti trovati o il loro corrispettivo qualora sia provveduto ai sensi del precedente art.9, vengono restituiti a chi se ne dichiara proprietario, valutata la verosimiglianza della dichiarazione.
2. Della restituzione viene redatto apposito verbale, in duplice copia. Nel caso di restituzione di un bene per il quale fu presentata denuncia di furto, il ricevente dovrà presentare la denuncia stessa che sarà allegata in copia al verbale di restituzione per gli atti d'ufficio. L'incaricato avvertirà di questo L'Autorità alla quale fu denunciato il furto, inviando copia del verbale.
3. Qualora l'oggetto da restituire sia un documento di riconoscimento ovvero un titolo autorizzarono o concessorio per lo svolgimento di una attività (es. carta d'identità, patente di guida, licenza di commercio, concessione di suolo pubblico, ecc.) di cui il titolare dichiara di essere già in possesso del relativo duplicato, l'atto originale dovrà essere restituita, anziché all'avente causa, all'Ufficio che lo ha rilasciato, con l'avvertenza dell'avvenuta consegna del titolo equipollente.

Art.13-Restituzione a persone incapaci

1. I reperti o il loro corrispettivo non possono essere restituiti a minori come a persone incapaci di intendere e di volere, da chi ne abbia la legale rappresentanza.
2. Sono esclusi solo quei beni che costituiscono effetti personali di uso comune.

Art.14-Premio dovuto al ritrovatore

1. Il ritrovatore viene informato della riconsegna del bene al legittimo proprietario.
2. Se il ritrovatore ne fa espressa richiesta, il proprietario deve corrispondere a titolo di premio le somme indicate dal art.930 del Codice Civile tra il proprietario ed il ritrovatore.
3. Il proprietario provvede sotto la propria responsabilità a pagare al ritrovatore la cifra prevista per legge. In questo caso la Polizia Municipale annota l'importo sul verbale di riconsegna.

4. In ogni caso la Polizia Municipale rimane del tutto estranea ai rapporti che possano scaturire ai sensi dell'art.930 del Codice Civile tra il proprietario ed il ritrovatore.
5. Non spetta alcun premio per i ritrovamenti effettuati durante l'espletamento del servizio da parte delle forze dell'ordine, dei dipendenti di ente pubblici, dei dipendenti di aziende di trasporto o conducenti di veicoli in servizio di trasporto pubblico (taxi e noleggio con conducente), di custodi e di inservienti di pubblici uffici.

Art.15-Acquisto di proprietà della cosa ritrovata

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, senza che il proprietario si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo sarà messo a disposizione del ritrovatore.
2. La Polizia Municipale informa per iscritto il ritrovatore in merito alla disponibilità del ben ritrovato.
3. Qualora il ritrovatore non si presenti per il ritiro dell'oggetto entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra, il Comune ne acquisisce la proprietà.

Art.16-Beni acquisiti in proprietà dal comune

1. I beni ritrovati che non vengano restituiti al proprietario o consegnati al ritrovatore dopo che siano state espletate tutte le operazioni precedentemente descritte, sono acquisiti in proprietà dal Comune di Plodio, che ne dispone come di seguito indicato, redigendo in ogni caso apposito verbale:

a) Somme di denaro :

vengono depositate presso la tesoreria comunale, entro 30 giorni dal termine di cui all'art. 15.c.3, e vengono utilizzate per erogare i finanziamenti e benefici economici ai soggetti e per le finalità individuati dal "*Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati*" e dal "*Disciplinare per la concessione di finanziamenti per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva*".

b) Biciclette, ciclomotori ed altri oggetti riutilizzabili

Entro 180 giorni dal termine di cui all'art.14.c.3.

- ✓ qualora ritenuti utili per lo svolgimento delle attività istituzionali, possono essere acquisiti ad utilizzati dagli uffici comunali, su richiesta motivata dagli stessi;
- ✓ possono essere consegnati a titolo gratuito ai soggetti destinatari dei benefici di cui alla lettera a) che ne facciamo richiesta, con priorità data dall'ordine cronologico delle domande pervenute; nel caso di richieste presentate contemporaneamente e per i medesimi oggetti, viene utilizzato il criterio del sorteggio;
- ✓ possono essere posti all'asta, il cui ricavato sarà destinato come le somme di denaro di cui alla precedente lettera a).

Qualora non siano assegnati con le modalità di cui sopra, i materiali riciclabili vengono conferiti al Centro Raccolta Materiali oppure consegnati alle associazioni che effettuano sul territorio comunale la raccolta di carta e ferro per scopi specifici.

c) Oggetti di scarso o nullo valore commerciale e/o d'uso:

vengono eliminati entro 30 giorni dal termine di cui all'art.15.c.3, e della distruzione viene redatto apposito verbale.

Art.17-Disposizioni particolari- ciclomotori e spese di custodia

- 1) Al momento del deposito di un ciclomotore sprovvisto di contrassegno identificativo, l'ufficio comunica il numero di telaio del veicolo ai Carabinieri per accertare se lo stesso sia oggetto di furto, nel qual caso il ciclomotore viene consegnato ai Carabinieri per gli adempimenti previsti per legge.
Se il ciclomotore non risulta rubato, viene depositato presso il magazzino della Polizia Municipale e segue la prassi prevista per le altre cose mobili ritrovate.

Art.18-Esclusioni

- 1) Le presenti disposizioni non si applicano:
 - ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che consenta di individuare il proprietario;
 - alle armi, munizioni ed esplosivi o materiali pericolosi;
 - agli oggetti contraffatti o che per legge non possono essere commercializzate

Art.19-Spese inerenti l'oggetto smarrito

- 1) Il semplice deposito del bene è gratuito.
- 2) Tuttavia, qualora per la sua conservazione la cosa abbia richiesto delle spese aggiuntive, queste dovranno essere rimborsate al Comune da chi requisisce il bene, sia esso il ritrovatore o il proprietario.
- 3) Il pagamento è disposto con ordinanza del Sindaco, da allegarsi al verbale di restituzione.

ALLEGATO:estratto normativa di riferimento

Codice civile (Libro III, Capo III, sezione I)

- **Art.927:**"Cose ritrovate"
- **Art.928:** "Pubblicazione del ritrovamento"
- **Art.929:**"Acquisto di proprietà della cosa ritrovata"
- **Art.930:**"Premio dovuto al ritrovatore"
- **Art.931:**"Equiparazione del possessore o detentore al proprietario"

927. -Cose ritrovate

Chi trova [c.c 1257] una cosa mobile deve restituirla al proprietario [c.c 930], e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco [c.c 928]', del luogo di cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento [c.c 930; c.p 647.n.l; c.n 501]'.

¹ Testo così modificato dall'art. 1, R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111, recante norme transitorie per l'amministrazione dei comuni e delle provincie.

² L'art. 1, L. 18 maggio 1967, n. 401, sulla istituzione di uffici oggetti rinvenuti negli aeroporti del territorio nazionale, così dispone: << In deroga a quanto prestabilito dall'art. 927 e seguenti del codice civile, nell'ambito degli aeroporti sul territorio nazionale, possono essere istituiti con decreto del del ministro per i trasporti e dell'aviazione civile, appositi uffici cui vengono consegnate le cose trovate, sia nelle aerostazioni, sia a bordo degli aeromobili in sosta. Se si tratta di oggetti allo stato estero, essi devono essere custoditi in apposito locale, con la osservanza delle modalità previste dalle disposizioni doganali per i magazzini di proprietà privata, in quanto applicabili.>>

929.-Pubblicazione del ritrovamento

Il Sindaco ¹ rende nota la consegna [c.c.927] per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta [c.c.931;c.p.647,n.1].

¹ Testo così modificato dall'art. 1, R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111, recante norme transitorie per l'amministrazione dei Comuni e delle Provincie.

929.-Acquisto di proprietà della cosa ritrovata

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richieste la vendita, appartiene a chi l'ha trovata [c.c.922].

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendono la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse [c.c.931, 1152;c.p.647,n.1].

930.-Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata [c.c.927].

Se tale somma o prezzo eccede euro 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento. [c.c.931, 988].

931.-Equiparazione del possessore o detentore al proprietario.

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore [c.c.1140].